

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2220 del 15/04/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di MODENA (MO), via MUNAROLA n. 123, ALBARETO, richiesta dalla ditta CICOGNINI MASSIMO per l'attività di allevamento di suini, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2282 del 11/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di MODENA (MO), via MUNAROLA n. 123, ALBARETO, richiesta dalla ditta CICOGNINI MASSIMO per l'attività di allevamento di suini, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Riferimento SUAP n. 305941/2023/310

Pratica Sinadoc n. 32857/2023

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge del 07/04/2014 n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale del 30/07/2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'articolo 16 della LR 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la DGR del 21/12/2015 n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la DGR del 31/10/2016 n. 1795 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Modena in data 10/08/2023 (assunta al protocollo con n. 305941 del 11/08/2023) e acquisita da ARPAE SAC con protocollo n. 141845 del 17/08/2023 dalla ditta Cicognini Massimo (P.IVA. 03593970365), con sede legale in via Munarola 123 ad Albareto di Modena, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento suini svolta presso l'insediamento ubicato in via Munarola n. 123, Albareto, Comune di Modena sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs del 03/04/2006 n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR del 28/12/2009 n. 2236 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 152/2006, parte V";
- DGR del 04/06/1999 n. 4606, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera

AUA - pagina 1 di 4

approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- LR del 06/03/2007 n. 4, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- DM 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. RR n. 2 del 19/03/2024 e smi);

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la Legge 574/96, l'articolo 112 del D.Lgs 152/06 e la DGR del 09/10/2006 n. 1395.

VISTA la vigente Legge 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 163211 del 27/09/2023, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 182504 del 27/10/2023, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 198058 del 22/11/2023, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Modena e AUSL di Modena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 2853 del 09/01/2024, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 26393 del 09/02/2024 e protocollo Arpae n. 27082 del 12/02/2024, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Modena, protocollo n. 484639 del 15/12/2023 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 213730 del 15/12/2023, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 64149 del 05/04/2024, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 96270 del 19/12/2023 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 215397 del 19/12/2023;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, ai sensi della Legge 447/1995 e del DPR 227/2011, ha dichiarato il non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa di settore come da valutazione del tecnico abilitato in acustica datata 23/10/2023, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445; pertanto con l'AUA non si rende necessario il rilascio del Nulla Osta acustico; resta tuttavia inteso che:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione di Valutazione di Impatto acustico;

- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae del 31/01/2025 n. 13, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge 241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, della Legge 241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta CICOGNINI MASSIMO (P.IVA 03593970365) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'insediamento ubicato in Comune di Modena via Munarola n. 123, Albareto, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'articolo 3, comma 1 DPR 59/2013	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006",
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (Legge 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in

atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto,

- **per quanto riguarda la gestione degli effluenti zootecnici e del digestato**, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR 59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs del 30/06/2003 n. 196, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs del 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 32857/2023

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 52/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta CICOGNINI MASSIMO, presso lo stabilimento sito in via MUNAROLA 123 ad ALBARETO di MODENA (codice azienda 023MO052), svolge attività di allevamento per la produzione di suini grassi, i capi vengono presi in carico all'età di circa 20-30 giorni del peso di circa 7 kg e portati a circa 160-180 kg. Tutto il ciclo di allevamento si conclude nell'arco di circa 240 giorni; a termine del ciclo viene rispettato un periodo di vuoto sanitario, della durata di 30 giorni, per poi riprendere con un nuovo ciclo di allevamento.

Non sono presenti trattamenti di separazione degli effluenti, esiste un separatore cilindrico non funzionante con la possibilità di sostituirlo in futuro con un separatore centrifugo.

L'azienda ha in essere (fino al 31/12/2030) un contratto di cessione di tutti gli effluenti non palabili con "Albalat Società Cooperativa Agricola", con sede legale a Modena, per la sola parte della distribuzione.

L'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti non palabili prodotti e gli effluenti palabili provenienti dall'eventuale impiego del sistema di trattamento non utilizzato e non funzionante al momento attuale.

La dotazione di terreni per lo spandimento non è stata definita.

Pertanto, relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA).

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione tecnica inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di 1ª modifica n° 36961, protocollo n° 79941 del 02/05/2024 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare Comunicazione di Utilizzazione Agronomica sul Portale Effluenti zootecnici della Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di

utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1, dell'articolo 3, del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CICOGNINI MASSIMO**, presso lo stabilimento sito in via **MUNAROLA 123** ad **ALBARETO di MODENA** (codice azienda 023MO052), svolge attività di allevamento per la produzione di suini grassi.

I capi vengono presi in carico all'età di circa 20-30 giorni del peso di circa 7 kg e portati a circa 160-180 kg. Tutto il ciclo di allevamento si conclude nell'arco di circa 240 giorni; a termine del ciclo viene rispettato un periodo di vuoto sanitario, della durata di 30 giorni, per poi riprendere con un nuovo ciclo di allevamento.

Non sono presenti trattamenti di separazione sugli effluenti.

L'azienda ha in essere (fino al 31/12/2030) un contratto di cessione di tutti gli effluenti non palabili con "Albalat Società Cooperativa Agricola", con sede legale a Modena, per la sola parte della distribuzione.

La necessità di stoccaggio per l'unità locale in esame ammonta a 2857 mc per gli effluenti non palabili.

Emissioni diffuse

Tabella 1				
Categoria e stabulazione	Posti massimi	Dieta multifase	Emissione di ammoniaca NO TRATTAMENTI	
	n.		kg/capo/a	kg/anno
SUINETTI SVEZZATI (7-30 KG) PTF O PPF CON FOSSA	502	fase 1: 40 giorni Proteina grezza mangimi 15% Fosforo mangimi 0,5%	0,55	276
SUINO GRASSO DA SALUMIFICIO (31-160 KG) PAVIMENTO PIENO SENZA PAGLIA (ASSIMILATO A REF)	1446	fase 1: 90 giorni Proteina grezza mangimi 15% Fosforo mangimi 0,5%	2,43	1314
		fase 2: 75 giorni Proteina grezza mangimi 13% Fosforo mangimi 0,9%		
Totali	1948			1590

Tabella 2			
NO TRATTAMENTI	Volume	Trattamento	Emissioni di ammoniaca da trattamento kg/anno
	-	-	-

Tabella 3		
Stoccaggi per gli effluenti zootecnici		
Stoccaggi per effluenti non palabili (liquami)		
Descrizione	Capacità m ³	Descrizione della Tecnica BAT adottata
LAGUNA IN TERRA	3534	Liquami - REF: lagone o vasca scoperta
LAGUNA IN TERRA	3534	Liquami - REF: lagone o vasca scoperta
Totale IN SITO	7.068	
Stoccaggi per effluenti palabili (letami, separato solido)		
Descrizione	SITUAZIONE ATTUALE Capacità m ³	Descrizione della Tecnica BAT adottata
PLATEA SCOPERTA	504	Palabili - REF: cumulo scoperto
Totale	504	
Emissione ammoniacale da STOCCAGGI kg/anno		
NO TRATTAMENTI		
2.065		

Tabella 4		
Distribuzione degli effluenti - NO TRATTAMENTI		
Descrizione della tecnica di distribuzione	Tecnica BAT	Percentuale di applicazione della tecnica
Liquami - ceduto a terzi fuori dal centro aziendale	SI	100 %
Emissione ammoniacale da DISTRIBUZIONE - NO TRATTAMENTI kg/anno		
0		

Tabella 5		
Saldo emissivo dell'allevamento: la sua posizione (NO TRATTAMENTI) rispetto alla situazione di riferimento (REF)		
	Condizione effettiva - attuata dall'allevamento Kg/NH ₃ anno	Riduzione rispetto al REF
dai ricoveri	3.795	18,6%
dal trattamento	0	-%
dallo stoccaggio	2.065	18,7%
dalla distribuzione	0	100 %
Totale	5.860	52,8 %

Emissioni convogliate

Nessuna

Dati generali

Tabella 6	
Descrizione materia prima	Quantità impiegata t/anno
SIERO	400
MANGIMI	1.500

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 27/10/2023, il 09/02/2024 e il 12/02/2024,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere di compatibilità urbanistica rilasciato dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Modena;
- parere igienico-sanitario espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena per la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera con il quale si evidenzia che:
 - i dati relativi alle emissioni di ammoniaca contenuti nella presente istruttoria derivano dall'elaborazione effettuata da questa Agenzia, elaborazione che tiene conto anche di quanto rilevato in occasione di un nostro specifico sopralluogo;
 - l'allevamento adotta una tecnica di alimentazione multifase con formulazione dietetica variabile in funzione del peso dell'animale, elemento considerato nel calcolo delle emissioni col BAT-Tool Plus:

categoria	% proteina grezza (pg)	% Fosforo (P)
suinetti 7-30 Kg (per 40 gg)	15%	0,5%
accrescimento 30-160 Kg 1 ^a fase (per 90 gg)	15%	0,5%
accrescimento 30-160 Kg 2 ^a fase (per 75 gg)	13%	0,9%

- non si è in possesso di idonea documentazione riferita ai bacini di lagunaggio, nonchè alle vasche di rilancio e dei pozzi neri esistenti, che ne rappresenti sia l'ubicazione che gli specifici dimensionamenti (altezza, larghezza, lunghezza, svasature, ecc.);
- in fase ispettiva è stata riscontrata:
 - A. la presenza di due lagoni;
 - B. la presenza di una platea di stoccaggio di separato solido;
 - C. un separatore cilindrico (non funzionante), del quale il titolare ha, da una parte, confermato il non utilizzo e dall'altra la possibilità di sostituirlo in futuro con un separatore centrifugo;
 - D. è presente una platea, di circa 500 mc di capacità, per la collocazione del separato solido. Seppur il separatore sia inutilizzato, le acque meteo di ricaduta su tale superficie devono essere conteggiate ai fini delle volumetrie necessarie di stoccaggio;
 - E. è stato definito che il ciclo di allevamento è di 205 giorni compreso lo svezzamento (inizialmente era stato dichiarato di 240);
- come cubatura di stoccaggio disponibile per gli effluenti zootecnici non palabili viene assunta una volumetria complessiva di 7068 mc, rappresentata dai due bacini di lagunaggio di circa 3534 mc cadauno. Tale volumetria risulta adeguata alle necessità aziendali (comprese le acque meteo di ricaduta sulla esistente platea);
- l'azienda ha in essere (fino al 31/12/2030) un contratto di cessione di tutti gli effluenti non palabili (stimati a monte di un eventuale separatore) con "Albalat Società Cooperativa Agricola", con sede legale a Modena;

La ditta nella domanda di AUA presenta una configurazione senza trattamenti

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. entro un anno dalla notifica del presente atto, l'azienda dovrà presentare una perizia attestante e rappresentante, in scala, il reale dimensionamento di tutti i contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili presenti in sito;
2. la ditta è tenuta a rispettare le condizioni indicate nella tabella 1, 2, 3 e 4 in termini di posti massimi, categorie di suini allevati, tipologie stabulative e tecniche adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera;
3. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, all'Autorità Competente ed all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e comunque ogni modifica che possa avere influenza su entità e tipo di emissioni;
4. le vasche, i contenitori, gli impianti e i manufatti, per lo stoccaggio, per la ritenzione, per la maturazione e per la gestione degli effluenti devono essere in regola con i controlli periodici da normativa vigente (tenuta idraulica, strutturale) e mantenuti in buono stato di efficienza ai fini della sicurezza e del corretto esercizio;
5. in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima Arpa di Modena telefonicamente. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.